



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato il decreto per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Esecutività europea dei decreti ingiuntivi definitivi

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.

Distinzione tra contratto di appalto e contratto di vendita

Contratto preliminare senza termine di adempimento

Contratto di appalto e variazioni del progetto

È legittima l'assenza di un termine dilatorio per l'opposizione ad una operazione di trasformazione omogenea

Responsabilità dei sindaci neo-incaricati

Approvato il decreto per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali

Decreto- legge del 3 settembre 2019 n.101

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 il D.L. n. 101/2019 in tema di tutela del lavoro e di risoluzione di crisi aziendali. Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto sono finalizzate a: (i) garantire le tutele del lavoro e ad assicurare un grado più alto di protezione per alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, come i lavoratori impiegati nelle attività di consegna beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e i lavoratori con disabilità; (ii) consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza; (iii) far fronte a rilevanti crisi industriali in corso, per poter garantire alti standard di livelli occupazionali e di sostegno al reddito dei lavoratori.

[torna su](#)

Esecutività europea dei decreti ingiuntivi definitivi

Corte di Giustizia dell'Unione europea – Sentenza del 4 settembre 2019, C-347/18

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza in commento, ha stabilito che, qualora un giudice di uno Stato membro sia chiamato a emettere un certificato per consentire l'esecuzione a livello europeo di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, e si trovi in presenza di incertezze sulla corretta individuazione del giudice competente che si è pronunciato nel merito e quindi sull'eventuale ricorrenza di un vizio di competenza, a questi non è consentito impedire l'adozione di tale certificato di esecutività e rilevare d'ufficio tale vizio e ciò anche nei casi in cui la controversia riguardi un consumatore. Infatti, malgrado lo squilibrio che tipicamente contraddistingue i rapporti tra professionisti e consumatori, il Regolamento UE n. 1215/2012 non prevede che il giudice abbia il dovere di informare quest'ultimi della presenza di violazioni, poiché lo stesso Regolamento fissa già alcuni criteri di giurisdizione sufficientemente idonei ad assicurarne una adeguata tutela. Ad avviso della Corte, dunque, poiché l'art. 53 del Regolamento UE non legittima l'autorità giurisdizionale ad esaminare aspetti della controversia, come quelli relativi alla competenza, che sono stati già decisi nella fase di adozione del provvedimento divenuto ormai definitivo, la stessa l'autorità è tenuta a procedere al rilascio dell'attestato in modo quasi automatico.

[torna su](#)

Prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 4 settembre 2019 n. 22077

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha ribadito il principio secondo cui l'azione di responsabilità proponibile dai creditori nei confronti degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2394 c.c., pur quando esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal momento in cui l'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente e puntualmente i debiti contratti dalla società diviene manifesta e conoscibile da parte dei creditori. In merito ai fatti idonei a manifestare l'insufficienza del patrimonio sociale, la Corte specifica che, in assenza di pubblicazione del bilancio di esercizio, la conoscenza della situazione patrimoniale deficitaria resta limitata ai soli organi sociali, non essendo, infatti, considerati elementi rappresentativi della conoscibilità per i terzi creditori né la pronuncia di decreti ingiuntivi a carico della società, né la revoca degli affidamenti bancari concessi alla stessa società, né il mancato rispetto di un piano di rientro concordato con i propri creditori.

[torna su](#)

Distinzione tra contratto di appalto e contratto di vendita

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 26 agosto 2019 n. 21693

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito la distinzione tra contratti di appalto e contratti di vendita, stabilendo che occorre fare riferimento al criterio della prevalenza, o meno, del lavoro sulla materia avendo riguardo alla volontà dei contraenti, e, dunque, facendo ricorso ad una valutazione di tipo soggettivo e non oggettivo. Ad avviso della Suprema Corte, quindi, qualora la somministrazione della materia venga considerata dalle parti come un semplice mezzo per la produzione dell'opera mentre il lavoro come lo scopo del negozio, il contratto dovrà essere considerato come un contratto di appalto. Al contrario, qualora il lavoro risulti un mero mezzo per la trasformazione della materia, essendo il conseguimento della cosa il reale scopo del negozio, il contratto dovrà essere considerato come un contratto di vendita.

[torna su](#)

Contratto preliminare senza termine di adempimento

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 23 agosto 2019 n. 21647

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che nel caso di assenza di termine concordato dalle parti per l'adempimento dell'obbligazione oggetto di un contratto preliminare, e alla luce delle disposizioni contenute all'art. 1183 comma 1 c.c., l'adempimento della prestazione è dovuto immediatamente e per esigerlo non è neanche necessario procedere alla determinazione del termine attraverso il ricorso al Giudice ex art. 1183 comma 2 c.c.. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, quest'ultimo potrà liberamente valutare ex post l'idoneità del tempo trascorso tra la pattuizione e la pretesa d'adempimento nel momento in cui sarà chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti proprio in conseguenza dell'inadempimento.

[torna su](#)

Contratto di appalto e variazioni del progetto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 agosto 2019 n. 21515

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto vengano richieste dal committente considerevoli e apprezzabili variazioni nel progetto tali da mutare sostanzialmente l'originario piano dei lavori, decadono sia il termine di consegna che la penale per il ritardo. Ad avviso della Suprema Corte, inoltre, in seguito alle suddette variazioni nel progetto, è anche possibile che il giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c. riduca la penale manifestamente eccessiva affinché venga ristabilito un equo temperamento degli interessi delle parti.

[torna su](#)

È legittima l'assenza di un termine dilatorio per l'opposizione ad una operazione di trasformazione omogenea

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 5 agosto 2019 n. 20888

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in tema di trasformazione di S.r.l. in S.p.a. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. relativamente alla mancata previsione nell'art. 2500-bis c.c. di un termine per l'opposizione dei creditori, analogo a quello previsto nella disciplina della fusione e della scissione dagli artt. 2503 e 2506-ter c.c. e nella disciplina della trasformazione eterogenea da società di persone a società di capitali di cui all'art. 2500-novies c.c.. Nei citati casi, infatti, viene assegnato un termine di 60 giorni dall'ultima iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle imprese ai creditori che vogliono opporsi allo svolgimento dell'operazione. Con particolare riferimento alla fattispecie della trasformazione eterogenea tale termine dilatorio però, evidenzia la Corte, è giustificato dalla circostanza che in seguito al compimento della trasformazione di una società di persone in una società di capitali si verifica la perdita della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte in capo ai soci prima della operazione di trasformazione. Al contrario, nei casi di trasformazione di S.r.l. in S.p.a., i creditori godranno di un sistema di controlli societari più rigido e pregnante, il che conduce a non ravvisare alcun contrasto della norma in questione con le disposizioni della nostra Carta costituzionale.

[torna su](#)

Responsabilità dei sindaci neo-incaricati

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 31 luglio 2019 n. 20651

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che la violazione dei principi normativi nella redazione del bilancio può determinare, a causa della mancata impugnazione, la responsabilità dei sindaci della società anche quando questi abbiano assunto la carica solo in occasione dell'assemblea di approvazione. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'obbligo dei sindaci di valutare le risultanze dei bilanci e, dunque, di impugnare le deliberazioni che manifestano gravi irregolarità idonee a invalidare la correttezza e la veridicità dei dati presenti nel bilancio medesimo non viene meno per la sola circostanza che questi fossero entrati in carica proprio durante l'assemblea di approvazione. Invero, sui sindaci di società di capitali incombe sempre il dovere di verificare la regolarità del bilancio e di impugnare la relativa delibera di approvazione, ove ne ricorrano i presupposti, al fine di permettere il ripristino di una veritiera rappresentazione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it